

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

(Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23 giugno 1998 al n. 70)

Art. 1 – FINALITA'

La Provincia, nell'ambito della normativa che ne disciplina i compiti, pone in essere interventi finanziari per la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della gestione di impianti sportivi, coperti o scoperti, di proprietà di enti pubblici, allo scopo di qualificare le società sportive nella loro attività gestionale.

Art. 2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento provinciale gli organismi non aventi fini di lucro (società, circoli, ecc.) regolarmente affiliati alle competenti federazioni sportive C.O.N.I. o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che siano gestori, con convenzioni approvate, dell'impianto sportivo (coperto o scoperto) di proprietà di enti pubblici.

Art. 3 – DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo vanno presentate, a consuntivo, entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblico, e si riferiscono alla gestione dell'impianto dell'anno precedente.

Le domande, in marca da bollo e con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno contenere:

1. le generalità dell'ente, con specificazione della sede legale, del codice fiscale o partita IVA;
2. dichiarazione che l'ente non ha fini di lucro;
3. copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
4. copia della convenzione in atto con l'ente pubblico proprietario della struttura;
5. dettagliato ed analitico consuntivo con indicazione delle entrate e delle uscite, accompagnato da idonea documentazione delle spese sostenute nella gestione dell'impianto;
6. ogni altra notizia ritenuta utile per l'illustrazione dell'attività.

La Provincia si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta idonea e necessaria a sostegno della richiesta.

Le domande, indirizzate al Presidente della Provincia, corso Vittorio Emanuele II n. 17 – Cremona, saranno assegnate al competente Servizio per l'effettuazione dell'istruttoria. I risultati dell'istruttoria saranno trasmessi alla Commissione provinciale Impianti Sportivi e successivamente approvati dal competente organo provinciale.

Le richieste pervenute oltre il termine indicato dall'art. 3 e non rispondenti ai sopracitati requisiti, sono automaticamente escluse.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E CRITERI PER LA CONCESSIONE

Il contributo sarà concesso esclusivamente per le finalità ed ai soggetti indicati nel precedente art. 2.

Il contributo sarà ripartito in proporzione allo stanziamento di Bilancio e al disavanzo documentato e ammesso alla ripartizione.

In ogni caso, l'entità del contributo non potrà essere superiore, per ogni singolo richiedente, al 25% dello stanziamento previsto.

Il contributo non potrà mai essere superiore al 50% del disavanzo documentato e ammesso alla ripartizione.

Eventuali somme stanziate e non assegnate, verranno nuovamente ripartite tra i beneficiari ammessi a contributo nei limiti di quanto stabilito nel precedente comma.

Art. 5 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Art. 6 – PUBBLICIZZAZIONE

Annualmente, mediante apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia, verranno resi pubblici lo stanziamento di bilancio destinato all'intervento, nonché il termine di presentazione delle richieste.

Il presente Regolamento e gli avvisi pubblici annuali verranno trasmessi a tutti i Comuni della provincia, affinché questi provvedano a darne la massima diffusione.